

Convenzione per l'utilizzo di personale a tempo parziale ai sensi del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Centrali.

L'anno 2022, il giorno 1 del mese di febbraio nella sede dell'Ordine con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

Il sottoscritto Luigi Ledda, codice fiscale LDDLGU67A13I452O, dottore Agronomo, nella qualità di presidente pro tempore del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Sassari di seguito indicato anche come "ente utilizzatore",

E

l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Nuoro, codice fiscale 93003690919 in nome, per conto e nell'interesse del quale sottoscrive il presente atto il dottore agronomo Giuliano Sanna, nella qualità di Presidente pro tempore dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Nuoro (di seguito ODAF NUORO) di seguito indicato anche come "ente di appartenenza o ente cedente";

PREMESSO

che nell'intento di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse il Consiglio dell'Ordine di Sassari con deliberazione n. 1/2022 del 21/01/2022 e l'ODAF NUORO con Delibera n. 31/2022 del 24/01/2022 hanno stabilito, ai sensi dell'art. 51 del CCNL del personale del comparto Funzioni Centrali, di avvalersi della possibilità di utilizzare personale dell'ODAF di Nuoro da utilizzare per le correlative esigenze nell'ambito dei rispettivi servizi et attività istituzionali.

Tanto premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse e gli eventuali allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 – Oggetto

Con la presente convenzione si vuole conseguire, una economia di gestione delle risorse umane consentendo, ai sensi dell'art. 51 sopracitato, l'utilizzo condiviso del personale interessato in un'ottica di una proficua collaborazione tra ordini.

Inoltre, la presente convenzione disciplina la gestione del personale di volta in volta individuato e richiesto dagli Enti stipulanti e, in particolare: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

Art. 3 Referenti

Per l'attuazione dell'attività dell'accordo ciascuna delle parti designa quali referenti al fine di definire congiuntamente l'andamento dell'accordo stesso verificando periodicamente la sua realizzazione:

- per il Consiglio dell'Ordine di Sassari: il Consigliere Vice Presidente **Mauro Salis**, dottore agronomo;
- per l'ODAF di Nuoro il Tesoriere **Pietro Prina**, dottore agronomo

Art. 4 Durata della convenzione

La presente Convenzione ha una durata di sei mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le parti, salvo eventuale disdetta da comunicare per atto scritto 2 mesi prima dalla scadenza

Art. 5 condizioni per l'utilizzo del personale

L'utilizzo del personale per determinati periodi e per una parte del tempo è riconnesso all'acquisito consenso del lavoratore e all'autorizzazione da parte dell'Ente di appartenenza.

Acquisiti il consenso e l'autorizzazione, gli Enti stipulanti, con successivo **accordo attuativo** disciplineranno la gestione del personale di volta in volta individuato e richiesto e, in particolare: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci e ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

Art.6 Gestione del personale

1. Gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano confermati nella competenza dell'ente di provenienza.

2. Nel periodo di utilizzo a tempo parziale, la concessione di ferie, permessi, congedi in genere richiesti dal dipendente da fruire nei giorni in cui è stabilito lo stesso prestare servizio presso l'Ente utilizzatore è subordinata ad acquisizione di nulla osta, obbligatorio e vincolante, del responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente utilizzatore presso la quale il lavoratore disimpegna le proprie mansioni il quale può richiedere il differimento per esigenze di servizio.

3. Per esigenze di servizio e previa intesa tra il responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente di appartenenza e il responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente utilizzatore presso la quale il dipendente disimpegna le proprie mansioni nel periodo di utilizzo può essere variata la collocazione temporale della prestazione dandone preventiva comunicazione al lavoratore interessato.

4. Il dipendente nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore è tenuto ad osservare le direttive impartite in rapporto alle esigenze per il periodo, in cui è assegnato. L'inosservanza di disposizioni che concretizzano violazioni dei doveri del proprio ufficio sono prontamente segnalate al responsabile del servizio dell'Ente di appartenenza cui il dipendente è assegnato per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5. Nel caso di reiterata inosservanza delle disposizioni impartite, l'ente utilizzatore, può disporre la immediata cessazione dell'utilizzo comunicando la decisione all'Ente di provenienza e al lavoratore interessato:

Art. 7 Incentivazione economica a favore del personale distaccato

Per incentivare, anche sotto l'aspetto economico, il personale utilizzato a tempo parziale per il periodo predeterminato, in conformità a quanto disposto dall'art. 51, del CCNL del personale del comparto Funzioni Centrali, ci si affida alle valutazioni dell'ente utilizzatore circa la possibilità di avvalersi delle prerogative previste dall'ordinamento e dal C.C.N.L di riferimento.

Se del caso, valutati i profili di compatibilità, delle prerogative previste dalla contrattazione decentrata dello stesso ente utilizzatore, si potrà valutare la possibilità di individuare specifiche forme di intervento tra quelle previste, utilizzando le risorse decentrate del medesimo ente, costituite secondo

la vigente disciplina, al fine di compensare il maggior disagio derivante dalla prestazione del dipendente distribuita tra due enti.

Art.8 Competenze

Tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dettata dalla presente convenzione in quanto riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane" sono affidate alla competenza dei rispettivi e competenti organi.

Art. 9 Oneri finanziari. Riparto della spesa. Rendiconti e rimborsi

1. L'ente utilizzatore attraverso un accordo attuativo con l'ente di appartenenza, specifica la retribuzione individuale mensile di cui all'art. 59, del CCNL del personale del comparto Funzioni centrali percepita dal lavoratore o dai lavoratori utilizzati a tempo parziale, ossia: la retribuzione base mensile comprensiva dell'indennità integrativa e della retribuzione accessoria e sulla base della quale verrà determinato l'ammontare eventuale della retribuzione accessoria a carico dell'ente utilizzatore.
2. L'Ente utilizzatore provvederà a rimborsare all'Ente di appartenenza la retribuzione individuale mensile in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo definito nel provvedimento di autorizzazione e nell'accordo attuativo comprensive le eventuali maggiorazioni nel caso di richiesta di ore supplementari.
3. Il rimborso è dovuto anche nei casi in cui la mancata prestazione lavorativa del dipendente sia causata da malattia del lavoratore, salvo quanto previsto nel comma successivo, o da altra causa non dipendente dalla volontà del lavoratore e nei casi in cui l'impegno del lavoratore presso l'Ente utilizzatore ricada in un giorno festivo.
4. Il periodo massimo di assenza per malattia rimborsabile è convenzionalmente parametrato al numero delle giornate predeterminate di impiego nell'Ente utilizzatore in rapporto al periodo di assenza retribuita previsto. Il risultato della proporzione è arrotondato per eccesso.
6. Al fine del mantenimento di un'unica posizione contributiva, l'Ente utilizzatore corrisponderà all'Ente di appartenenza oltre alla retribuzione individuale mensile nella misura determinata in rapporto al numero delle ore lavorative concordato e l'eventuale indennità riconosciuta per incarico di posizione organizzativa anche il trattamento economico accessorio riconosciuto per prestazioni richieste e rese all'Ente utilizzatore e per incentivazioni di cui all'art. 77 del CCNL di riferimento o previste dalla legge .
7. L'ente utilizzatore provvede al rimborso degli emolumenti al lordo degli oneri riflessi ad eccezione dell'Irap in quanto quest'ultimo onere rimane in capo all'Ente che utilizza il personale in quanto soggetto passivo di imposta ai sensi dell'art. 11, comma 2, ultimo periodo, della legge 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
8. Al rimborso della retribuzione individuale mensile nella misura determinata in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo concordato l'Ente utilizzatore vi provvede mensilmente ed entro il periodo ordinario di paga ovvero entro il diverso termine stabilito attraverso intese tra gli uffici dei due enti.
9. Il trattamento economico accessorio riconosciuto dall'Ente utilizzatore al lavoratore utilizzato a tempo parziale verrà corrisposto dall'Ente di appartenenza su richiesta dell'Ente utilizzatore corredata da apposito prospetto riepilogativo indicante il titolo e l'ammontare degli emolumenti da liquidare e previo accredito delle somme comprensive degli oneri riflessi.
10. Sono ad esclusivo carico dell'Ente utilizzatore, che vi provvede direttamente, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente distaccato. Le spese rimborsabili, pertanto, sono quelle relative ai viaggi in treno o auto, le spese eventuali di taxi e di altri mezzi di trasporto urbano, i rimborsi

chilometrici per l'eventuale uso del mezzo proprio e quelle per i pedaggi autostradali e la custodia, il vitto. È esclusa ogni forma di ulteriore compenso o diaria. Gli oneri conseguenti, previa esibizione della necessaria documentazione giustificativa, sono posti a carico dell'ente utilizzatore impiegando le risorse di bilancio destinate al pagamento delle trasferte del personale.

Le spese sostenute dal dipendente distaccato, per poter essere rimborsate, devono comunque essere preventivamente autorizzate ad opera del Consigliere referente dell'Ordine di Sassari.

Art.10 Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Nuoro.
3. L'Ente di provenienza corrisponde al proprio dipendente il trattamento economico dovuto nel periodo ordinario di paga rimanendo ininfluenti eventuali controversie anche legate al rimborso di quote da parte dell'Ente utilizzatore.

Art.11 Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione e agli accordi attuativi di cui all'art. 5, in conformità alla normativa vigente.

Data, 2022

Per l'ODAF Sassari nella qualità di Presidente pro tempore

.....

*Per l'ODAF Nuoro nella qualità di Presidente pro tempore
Dottore Agronomo Giuliano Sanna*